

REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

Ordinanza Commissariale n. 2/A1800A/1154/2025 in data 04.09.2025

“Primi interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. Disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali dal demanio idrico e da terreni privati e per l'applicazione delle deroghe al RD n. 523/1904, nelle more della predisposizione del piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 1154/2025.”

Documento allegato

Ordinanza commissariale n.	2/A1800A/1154	in data	04/09/2025
-----------------------------------	----------------------	----------------	-------------------

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. Individuazione dell'elenco dei comuni con beni pubblici danneggiati. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1154/2025. Disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali dal demanio idrico e da terreni privati e per l'applicazione delle deroghe al RD n. 523/1904, nelle more della predisposizione del piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 1154/2025.

Il Presidente della Regione Piemonte

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1154 del 15 luglio 2025)

Premesso che:

nei giorni 15, 16 e 17 aprile 2025 i territori della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola sono stati colpiti da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato frane, valanghe, colate detritiche e esondazione di fiumi, torrenti e rii secondari e provocato danni ad impianti, opere ed infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

il Consiglio dei Ministri con la deliberazione del 30 giugno 2025 ha dichiarato per i territori della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola lo stato di emergenza della durata di 12 mesi a partire dal provvedimento medesimo;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 1154 del 15 luglio 2025, ha approvato gli indirizzi e fornito le disposizioni per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile, anche mediante l'utilizzo di poteri straordinari, in deroga alla normativa vigente;

la suddetta O.C.D.P.C. n. 1154/2025, in particolare:

all'articolo 1, comma 1, nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza;

all'articolo 3, prevede che il Commissario, per la realizzazione delle attività di cui alla medesima O.C.D.P.C. n. 1154/2025, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possa provvedere in deroga alle disposizioni normative ivi indicate ed in particolare all'articolo 13 del decreto legislativo n. 275/1993 ed agli articoli 93, 94, 95, 96, 97,98 e 99 del Regio Decreto n. 523/1904;

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, risulta che:

- la deroga agli articoli 93, 94,95, 96, 97, 98 e 99 del R.D. n. 523/1904 consente ai soggetti attuatori di eseguire in assenza di preventiva autorizzazione idraulica gli interventi inclusi nel piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ma sempre in ottemperanza alle disposizioni previste nella norma, pena l'adeguamento o demolizione degli interventi eseguiti in difformità dalla norma stessa;

- al fine di non inficiare l'officiosità idraulica del corso d'acqua nel suo insieme, è opportuno specificare prioritariamente in quali casi sia possibile utilizzare le deroghe per specifici interventi.

Richiamato che l'articolo 5, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 1154/2025 dispone che, in attuazione del suddetto piano degli interventi urgenti, di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima ordinanza:

- i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possano essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente, ovvero ad altri Enti locali, per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo n. 275/1993;

- previo nulla osta regionale, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti;

- per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, risulta necessario specificare nel dettaglio le disposizioni attuative relativamente agli interventi di cui al suddetto comma 1, articolo 5, dell'O.C.D.P.C. n. 1154/2025, tenendo conto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della legge regionale n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002".

Ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione del piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile e del quadro dei fabbisogni, al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi e la coerenza con la pianificazione di bacino, per l'applicazione di specifiche deroghe e per gli interventi di rimozione di materiali litoidi e vegetali rimossi

dal demanio idrico e dai terreni privati, fornire indicazioni e direttive in attuazione all'O.C.D.P.C. n. 1154/2025

DISPONE

Articolo 1

(Interventi di rimozione materiale litoide dagli alvei)

1. Gli interventi diretti a eliminare ed a prevenire situazioni di pericolo e quelli per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, che comportano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, da eseguirsi nei territori danneggiati, possono essere realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 1154 del 15 luglio 2025.
2. Possono altresì essere ceduti a compenso anche i materiali estratti e accumulati a seguito degli interventi immediatamente successivi all'evento, attuati in esecuzione di ordinanze sindacali d'urgenza.
3. I materiali di cui al comma 2 possono essere ceduti gratuitamente, con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico regionale territorialmente competente, agli Enti locali interessati per l'esecuzione di interventi pubblici.
4. Gli interventi di sola estrazione ed asportazione di materiale possono essere realizzati in deroga a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44-5084 del 14 gennaio 2002, previa comunicazione ai competenti uffici regionali adeguatamente motivata.
5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere eseguiti, indipendentemente dai quantitativi di materiale da asportare, anche se non inclusi nel programma generale di gestione dei sedimenti di cui al punto 4 della Direttiva allegata alla deliberazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po 5 aprile 2006, n. 9 recante "Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", che esclude dalle procedure gli interventi di movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide realizzati con provvedimenti di pronto intervento e somma urgenza.
6. Al fine di verificare la coerenza con la pianificazione di bacino, il settore regionale, individuato dal Commissario in sede di attribuzione delle competenze specifiche, effettuerà il monitoraggio degli interventi realizzati.

Articolo 2

(Lavori a compenso)

1. Gli interventi di sistemazione idraulica, di cui al comma 1 dell'articolo 1, da attuare a compenso, sono realizzati previo assenso dell'autorità idraulica competente, avvalendosi ove del caso delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 1154/2025.
2. Nel caso di esecuzione di lavori che comprendano anche estrazione, la compensazione è ammessa solo per i lavori che riguardino la sistemazione dei tratti fluviali nei quali si effettua l'asportazione nonché dei loro affluenti. Il materiale estratto, valutato secondo quanto disposto all'articolo 3, forma oggetto di compensazione con la prestazione dell'appaltatore.

3. Per gli interventi di cui al comma 2 si prescinde, in deroga alla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002, dal rilascio della concessione, fermi restando i provvedimenti di competenza dell'autorità idraulica di riferimento.

Articolo 3

(Valore del materiale)

1. Il materiale oggetto degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad esclusione di quello ceduto gratuitamente agli Enti locali per l'esecuzione di interventi pubblici, è valutato in base ai canoni demaniali vigenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21-1004 del 9 febbraio 2015, "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della L.R. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 44-5084 del 14 gennaio 2002".

Articolo 4

(Interventi di rimozione materiale litoide da terreni privati)

1. I materiali litoidi di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui alla presente, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che possono provvedere autonomamente alla loro rimozione, previa comunicazione al comune territorialmente competente. Tale attività deve costituire mero recupero dello stato dei luoghi alle condizioni plano-altimetriche precedente l'evento occorso e pertanto non costituisce modifica dell'assetto idrogeologico del territorio.

Articolo 5

(Interventi di rimozione materiale legnoso da terreni privati)

1. Il materiale legnoso naturalmente depositato e disperso sui terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza, resta nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che possono provvedere autonomamente alla sua rimozione.

2. Per il ripristino della funzionalità dei terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, interessati da esondazione con presenza di piante morte, instabili o inclinate, costituenti impianti di arboricoltura da legno, i proprietari o conduttori dei fondi possono effettuare interventi di taglio e sgombero, anche parziale, dell'impianto, fatti salvi eventuali obblighi ed adempimenti inerenti a finanziamenti pubblici.

3. Nelle aree boscate è possibile effettuare l'abbattimento e lo sgombero di piante morte, schiantate o irreparabilmente danneggiate previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del regolamento regionale n. 8/R/2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste)" al Settore tecnico regionale territorialmente competente.

4. È in ogni caso vietato il taglio raso, salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste).

Articolo 6

(Deroga agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del R.D. n. 523/1904)

1. È possibile applicare le deroghe agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del Regio Decreto n. 523/1094 nel caso di interventi di regimazione per il ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua (movimentazione e asportazione materiale litoide e materiale legnoso) o per il ripristino di manufatti danneggiati preesistenti.

2. Non è possibile applicare le deroghe agli articoli di cui al comma precedente, nel caso di interventi che prevedono la realizzazione di nuove opere idrauliche o nuove conformazioni dell'alveo rispetto alla situazione antecedente all'evento alluvionale, situazioni queste ultime che incidono sempre sulla dinamica fluviale dei tratti di monte e di valle. Per questa fattispecie di interventi il soggetto attuatore deve acquisire la preventiva autorizzazione idraulica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7

(Validità)

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità fino alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
Bruno Ifrigerio
(Firmato digitalmente)

Il Commissario delegato
Alberto Cirio
(Firmato digitalmente)